



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 26/2025 DELLA SEDUTA DEL 1 dicembre 2025

In data 1/12/2025 alle ore 17.00, si è riunito da remoto, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone dei Sig.ri:

Dott. Alessandro Bonura	In rappresentanza della Regione Lazio	Presente
Dott.ssa Antonella Sacchetti	In rappresentanza della Regione Toscana	Presente
Dott. Fabrizio Bisconti	In rappresentanza del Ministero Economia e Finanze	Presente

Il Collegio rileva come nell'area trasparenza del sito internet dell'Istituto sia stato pubblicato con denominazione "Delibera n. 6" del 6.11.2025 il verbale del Consiglio di amministrazione tenutosi in pari data.

Preliminarmente si chiede di conoscere la procedura per l'approvazione dei verbali da parte del C.d.A. in quanto il suddetto verbale non è stato oggetto di redazione ed approvazione contestualmente alla seduta di consiglio e la sua bozza non è stata inserita, né discussa, nella successiva riunione del consiglio di amministrazione tenutasi il 25.11.2025.

Si rammenta come il Collegio con mail del 25.11.2025 (ore 14.56) ha richiesto la documentazione a supporto della trattazione degli argomenti all'OdG, ricevendo come risposta che nel corso del CdA ci sarebbero state solamente delle informative. Con mail del 28.11.2025 (ore 10.20) è stata chiesta la trasmissione delle bozze dei verbali, senza ricevere riscontro.

Nel merito del verbale:

1. si chiede di acquisire la documentazione sottostante l'affermazione del Commissario in risposta all'intervento del consigliere Siena, il quale chiedeva perché non fosse possibile procedere con un contratto di comodato d'uso gratuito del pozzo anche negli anni 2023 e 2024, come già contrattualizzato per il 2021: *"ricordando che in realtà nel periodo 2021 e*



2022 l'Istituto ha fittato delle aree per le proprie necessità dalla stessa società per 16.000 euro per 18 mesi, dunque il comodato era gratuito a fronte di tale situazione.”.

2. si rileva, per la prima volta, l'affermazione del Commissario che “*l'acquisto della Appia Sviluppo S.r.l. è da considerare quale soluzione tampone temporanea (l'asset sarà liquidato a fornitura ACEA consolidata)*”.

Nel corso dell'anno in corso sono state fornite diverse e contradditorie versioni circa l'investimento in Appia Sviluppo S.r.l., suffragate da numerosi atti amministrativi volti a dimostrare la natura di investimento duraturo della partecipazione (fra i quali si citano quelli relativi all'investimento per lo spostamento delle “fontanelle” (Delibere 77-228-237 del 2025); la Delibera 372/25 riguardo la selezione di un dirigente ad hoc di supporto alla Direzione Aziendale per la gestione della società Appia Sviluppo s.r.l.. Nell'atto si legge “*L'operazione è finalizzata a generare un valore aggiunto, anche in termini commerciali, attraverso la valorizzazione dell'asset idrico, una volta che questo sarà pienamente a regime*” e ancora: “*L'acquisto della società Appia Sviluppo S.r.l. e, conseguentemente, della fonte idrica consente di azzerare i costi di fornitura, con un conseguente ammortamento dell'investimento nel medio periodo*”.; la delibera 82/25 riguardo la missione a Osaka). L'iscrizione, inoltre, della partecipazione fra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale non è compatibile con la citata temporaneità dell'investimento. Si chiede, pertanto, di formalizzare quale è l'intento del Commissario rispetto la partecipazione in Appia Sviluppo S.r.l., fornendo altresì il costante aggiornamento riguardo le attività di allaccio alla rete idrica.

3. Il verbale del C.d.A. non riporta la richiesta espressa del Presidente del Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori di esprimere un parere riguardo le due operazioni prospettate con Appia Sviluppo s.r.l.. Pareri rilasciati con il verbale n. 25 del 18.11.2025, entrambi negativi.
4. Circa l'assoggettamento della società Appia Sviluppo srl a norme stringenti di natura pubblicistica derivante dalla partecipazione posseduta totalitariamente dall'Istituto, rinvia alla Relazione 2024 “Gli Organismi partecipati dagli Enti territoriali e sanitari” della Sezione delle autonomie, Corte dei conti, si rileva quanto segue.

“Il Tusp ha imposto specifiche limitazioni riguardanti, segnatamente, le società a controllo pubblico, rese destinatarie - direttamente o per il tramite dell'ente socio - di una serie di disposizioni precettive maggiormente stringenti rispetto a quelle rivolte agli organismi a mera partecipazione”.

pubblica e costituenti, nel complesso, una sorta di statuto speciale di fonte legale prevalente su quello di diritto privato: si tratta di disposizioni che limitano l'autonomia statutaria e/o decisionale degli organi della società, onde prevenire il rischio che il soggetto pubblico detentore della posizione di controllo possa adottare decisioni antieconomiche e/o inefficienti; nel contempo, introducono specifiche deroghe alla disciplina di diritto comune in materia di revisione legale dei conti, di organizzazione e gestione, di governance societaria, di controllo giudiziario sull'amministrazione, di crisi d'impresa, di gestione dei rapporti di lavoro, di trasparenza, di cognizione e gestione del personale in servizio e di adeguamento statutario.

Le società a controllo pubblico sono, altresì, destinatarie della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonché della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

In altri termini, la qualificazione della società a controllo pubblico comporta l'assoggettamento, sia delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti che della società partecipata e dei suoi organi, a una serie di vincoli, obblighi e adempimenti prescritti ex lege e complessivamente finalizzati ad assicurare il coordinamento del controllo dei soci pubblici, nonché a legittimare la detenzione delle partecipazioni.....

.....Fermo restando che la partecipazione pubblica non incide, alterandola, sulla natura privatistica del soggetto societario, la medesima partecipazione, o meglio, la qualificazione in termini di soggetto pubblico del socio, sia esso maggioritario ovvero unico, è in grado di deviare significativamente rispetto alla disciplina generale, in considerazione della provenienza collettiva del capitale che viene in rilievo.

Occorre rammentare che l'art. 19, co. 5 del Tusp afferma che "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".....



..... Le società a controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza con riferimento sia all'uso delle proprie risorse che ai risultati ottenuti (cfr. art. 22 Tusp).

Ciò in virtù della dirimente constatazione che la possibile fruizione di risorse pubbliche, da parte del soggetto societario partecipato, comporta – inevitabilmente – la necessaria applicazione dei criteri di massima trasparenza con riguardo, in particolare, agli obiettivi assegnati ed al raggiungimento dei rispettivi risultati finanziari ed operativi, come appare evidente anche dalla lettura dell'art. 22 del d.lgs. n. 175/2016 nonché dall'ampliamento del numero di soggetti ai quali la disciplina della trasparenza ora si applica, a seguito delle modifiche apportate nel 2016, dal d.lgs. n. 97 al d.lgs. n. 33/2013.....

L'importanza del rispetto dei principi della trasparenza trova una evidente conferma in quelle che possono essere le conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari: l'art. 22, co. 4 del d.lgs. n. 33/2013, prevede testualmente che **“Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)”.**

Tenuto conto dell'indicazione data dalla Corte dei conti sopra riportata, dal momento che, ad oggi, il Collegio rileva il mancato aggiornamento nel sito dell'Istituto della sezione Amministrazione Trasparente – enti controllati – enti di diritto privato controllati (art. 22), si invita il Commissario, anche nella qualità di Amministratore Unico della Appia Sviluppo S.r.l., a regolarizzare la posizione prima di procedere a qualsiasi tipo di pagamento. Qualora, poi, si ravvisassero le condizioni per ricorrere al “soccorso finanziario” della società si raccomanda il rispetto della stringente normativa in materia.

Sempre con riguardo alla Appia Sviluppo s.r.l., e con riferimento alla nota 9906/25 del 17.11.2025, si rileva che, dall'esame dei dichiarativi fiscali, e della situazione contabile alla data del 30.11.2025, risulta in maniera incontrovertibile che il credito tributario di euro 134.620/00, descritto più volte dal Commissario come credito



IVA, non sia tale, ma sia riferito ad imposte anticipate. pertanto, in assenza della previsione di utili prospettici, tale credito dovrà essere svalutato con conseguente impatto negativo a Conto Economico della società. Il collegio chiede inoltre di sapere se, in aderenza agli specifici obblighi di monitoraggio del generale andamento della gestione e del rischio di crisi aziendale, Appia Sviluppo srl abbia predisposto lo specifico programma di valutazione previsto dall'art. 6 comma 2 del TUSP per le società a controllo pubblico, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TSP istituita presso il MEF.

Delibera 500 dell'1.12.2025

Il Collegio precisa di non aver mai suggerito di affidare a un professionista esterno la stima effettiva del consumo idrico del 2025, il Collegio ha rilevato esclusivamente la non congruità delle stime di effettuate con i consumi effettivi rilevati dal contatore nei primi mesi dell'anno 2025. Pertanto si chiede di correggere il corpo della delibera in tal senso.

Il Collegio prende altresì atto che solamente ora viene esplicitato che l'emunzione dell'acqua avviene dal "pozzo n. 1" per il quale non esistono comunicazioni sui consumi, trattandosi di acqua potabile e non di acqua minerale, e che l'unico pozzo per il quale sono dovuti i diritti di emungimento sia il pozzo denominato "Sorgente Appia". Chiede, pertanto, che vengano confermate o meno le seguenti circostanze

1. la concessione mineraria rilasciata all'Appia Sviluppo s.r.l. non prevede l'emungimento di acqua dal "pozzo 1", in quanto acqua non minerale;
2. l'emungimento di acqua dal "pozzo 1" è regolarmente autorizzato dalle competenti autorità in materia;
3. non era installato alcun strumento misuratore di portata nel "pozzo 1" antecedentemente a marzo 2025;
4. Appia Sviluppo S.r.l., non ha pagato alle competenti amministrazioni (Comune, Città Metropolitana, Regione) negli anni precedenti e nel corso dell'anno 2025, canoni annuali/diritti di emungimento commisurati al consumo del "pozzo 1".

La precisazione richiesta al punto sub 3 diviene essenziale per accertare il diritto di Appia Sviluppo a richiedere all'Istituto il costo connesso al consumo idrico e per



accertare eventuali somme non versate per mancato pagamento dei canoni annuali.

Riguardo alle responsabilità conseguenti alla richiesta pervenuta dall’Appia Sviluppo a firma dell’Amministratore Unico Dott. Stefano Palomba, il Collegio ritiene di rinviare al precedente costituito da Cass. 10640/07 secondo cui si ha “*l’insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell’ente locale, e quindi anche quando, approvata dal Comune la proposta di conferimento dell’incarico professionale con lo schema di disciplinare, sia mancata la stipulazione del contratto e quando in mancanza del prescritto impegno contabile, l’esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall’amministratore o dal funzionario*”.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 18.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro.

Sarà cura dell’Ufficio di Supporto alla Direzione Generale Affari Generali, trasmettere copia del presente verbale al Commissario, al Direttore Amministrativo, al Consiglio di amministrazione, all’O.I.V., ai Responsabili delle Strutture aziendali ed agli enti che hanno designato i componenti del Collegio secondo le indicazioni di prassi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Alessandro Bonura (Presidente)

Dott. Antonella Sacchetti (Componente)

Dott. Fabrizio Bisconti (Componente)